



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/07/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLA SALUTE 7 luglio 2005, n. 382

Rinnovo autorizzazione all'apertura stagionale di dispensari farmaceutici nelle località dei comuni di pertinenza della ASL FG/2 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2005. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 6 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata suol BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/7054/6 del 01.3.2005, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 6, ha indicato, a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia, circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, nonché, con la nota integrativa, ha puntualizzato circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

Il Sindaco del Comune di Manfredonia con nota prot. 11354 del 22/4/2005, pervenuta via FAX in data 28.6.2005, richiede il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località marina di Ippocampo di notevole rilevanza turistica.

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha accertato che la nota del Sindaco del comune di Manfredonia è corredata dalla comunicazione della APT della provincia di Foggia prot. n. 72 del 4.4.2005 con la quale si esprime parere favorevole all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale in detta località.

Considerato che la suddetta farmacia stagionale sarà sottoposta a verifica ispettiva da parte della ASL FG/2, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del relativo verbale d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura del dispensario stagionale a decorrere dalla notifica della presente al 15 settembre 2005.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06
Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica di "Ippocampo, nel comune di Manfredonia, compreso nel territorio della ASL FG/2, a decorrere dalla data di notifica della presente al 15 settembre 2005.

Di incaricare la ASL FG/2 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia del relativo verbale d'ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del comune di Manfredonia all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/7054/6 del 01.3.2005.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco di Manfredonia e al Direttore Generale della ASL FG/2.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini
